

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

RICORSO EX ART. 702-BIS COD. PROC. CIV.

Nell'interesse di **BANCA ALFA S.P.A.** con sede legale in Milano, Piazza Emilia n. 2, capitale sociale (interamente versato) di Euro ---, C.F. --- e P. IVA ---, iscritta all'Albo Banche al n. --- nonché al Registro delle Imprese di Milano al n. ---, in persona del dott. Mario Rossi, C.F. ---, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione, nonché legale rappresentante *pro tempore* di Banca Alfa S.p.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ., dall'avv. Giuliana Gialli, C.F. ---, del Foro di Milano – dal medesimo informata, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto (**all. A**), nonché, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.L. n. 132/2014, conv. con mod. in l. n. 162/2014, della possibilità di usufruire della procedura di negoziazione assistita (**all. B**) - presso il cui studio in (20121) Milano, Piazza del Liberty n. 8, si elegge domicilio; *fax* e indirizzo di posta elettronica certificata ai quali dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento: giuliana.gialli@postapec.it.

contro

LUCA BIANCHI, C.F. ---, nato a Lecco il 13 maggio 1960 e residente in Roma, Via Tasso n. 45

e contro

MARISA VERDI, C.F. ---, nata a Lecco il 10 aprile 1964, residente in Roma, via Tasso n. 45

°_°_°

IN FATTO

A. Il contratto di mutuo tra Banca Alfa S.p.A. e la società Beta S.r.l. e la fideiussione prestata dal signor Luca Bianchi

In data 16 giugno 2015 Banca Alfa S.p.A. (di seguito, “**Banca Alfa**”) ha concesso ed erogato alla società BETA S.R.L. (C.F./P. IVA ---) (di seguito, “**Beta**” o la “**Società**” - **doc. 1**) un mutuo, per il complessivo importo di Euro 200.000,00 (**doc. 2**).

In pari data 16 giugno 2015, il signor Luca Bianchi (di seguito, il “**Fideiussore**”), socio di maggioranza e amministratore di Beta (cfr. doc. 1), ha rilasciato una fideiussione, a prima richiesta, sino a concorrenza dell’importo di Euro 180.000,00, per l’adempimento delle obbligazioni verso la banca rivenienti dal predetto contratto di mutuo (di seguito, la “**Fideiussione**”; **doc. 3**).

B. Il repentino deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie di Beta.

Nei mesi successivi al rilascio della garanzia, Beta è incorsa in un repentino deterioramento delle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Dal bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (**doc. 4**), risulta infatti che, pochi mesi dopo la stipula del mutuo e il rilascio della Fideiussione, la Società presentava un’ingente esposizione

debitoria, per oltre Euro 800.000,00, di cui Euro 600.000,00 esigibili nell'esercizio successivo.

L'esercizio si era inoltre chiuso con una perdita per oltre Euro 100.000,00.

La situazione è precipitata nell'esercizio successivo.

Infatti, il bilancio di Beta al 31 dicembre 2016 evidenzia un'ulteriore elevata perdita, tale da erodere completamente il capitale sociale (doc. 5).

Il 17 ottobre 2016 Beta ha subito un protesto da parte di altro creditore per Euro 50.000,00 (**doc. 6**).

C. Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca e l'ammissione di Beta al concordato preventivo.

Stante l'inadempimento di Beta alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di mutuo ed attesa l'infruttuosa escussione del Fideiussore, Banca Alfa ha quindi agito in via monitoria per la tutela del proprio credito.

In accoglimento del ricorso *ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ.* di Banca Alfa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. --- del 21 aprile 2017 il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Società ed al Fideiussore di pagare, in solido tra loro, a Banca Alfa il complessivo importo di Euro 150.658,75, oltre interessi e spese maturate e maturande (**doc. 7**).

Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 23 maggio 2017 a Beta ed in data 26 maggio 2017 al Fideiussore (cfr. **doc. 8**).

Nessuno dei debitori ingiunti ha proposto opposizione nei termini di legge e, dunque, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo sia nei confronti della Società sia nei confronti del Fideiussore (cfr. doc. 8).

Nelle more, con decreto del 7 luglio 2017, depositato il successivo 21 luglio 2017, Beta è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio (**doc. 9**).

D. L'atto dispositivo del Fideiussore

Pochi mesi dopo il rilascio della Fideiussione, proprio mentre Beta stava affrontando il sopra descritto repentino deterioramento delle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, con atto del 8 gennaio 2016 il Fideiussore ha costituito un fondo patrimoniale e vi ha conferito l'immobile di sua proprietà, ossia un appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti, al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ---- (**doc. 10**).

Il fondo patrimoniale è stato trascritto nei Registri Immobiliari il successivo 12 gennaio 2016 anche a favore della moglie del Fideiussore, signora Marisa Verdi, ed è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio (**docc. 11 e 12**).

°_°_°

È interesse della Ricorrente promuovere il presente giudizio, al fine di ottenere la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (**Nota 1**) per le ragioni di seguito esposte.

°_°_°

IN DIRITTO

Nota 1 Il presente giudizio è introdotto nei confronti non solo del fideiussore, ma anche nei confronti della moglie, signora Marisa Verdi, in quanto quest'ultima è da ritenersi litisconsorte necessaria ai fini della domanda revocatoria del fondo patrimoniale proposta, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19332/2013).

**1. LA SUSSISTENZA NEL CASO DI SPECIE DEI PRESUPPOSTI
DELL'AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 COD. CIV.**

Come noto l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ. è diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore *ex art.* 2740 cod. civ. e si realizza tramite la dichiarazione di inefficacia, nei confronti del creditore, dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore.

La norma di cui sopra prevede presupposti di applicazione diversi a seconda della configurazione che la fattispecie assume nel caso di specie.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria rilevanti nella vicenda di cui è causa sono le seguenti:

- i.** l'esistenza di un diritto di credito in capo all'attore in revocatoria nei confronti del debitore;
- ii.** l'atto di disposizione patrimoniale del debitore;
- iii.** l'*eventus damni*, ovvero il pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale sia derivato al creditore;
- iv.** trattandosi di atto dispositivo posto in essere successivamente all'insorgenza del credito e a titolo gratuito, la *scientia damni* in capo al debitore, ovvero la semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto da lui posto in essere potrebbe comportare alle ragioni del creditore.

Tali requisiti sussistono nel caso che ci occupa e sono provati in via documentale, come si vedrà di seguito.

- (i) Quanto all'**esistenza del credito** nei confronti del Ricorrente, la stessa è pacificamente attestata dal decreto ingiuntivo n. --- emesso dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2017 per il complessivo importo di Euro 150.658,75, oltre interessi e spese maturate e maturande, non opposto dal Fideiussore nei termini di legge e dunque **divenuto definitivo anche nei confronti di quest'ultimo** (cfr. doc. 8; **Nota 2**).
- (ii) Quanto alla **natura dispositiva** dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, di cui si è fornita prova documentale (cfr. docc. 11 e 12), essa è riconosciuta da unanime giurisprudenza di legittimità (**Nota 3**).
- (iii) Quanto all'*eventus damni*, esso è ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità anche laddove, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il **semplice pericolo concreto** che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (**Nota 4**).

Appare allora del tutto evidente come l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal Fideiussore abbia certamente compromesso la garanzia patrimoniale *ex art. 2740 cod. civ.* dello stesso, pregiudicando le ragioni di credito di Banca Alfa.

Si tratta di **atto a titolo gratuito**, che limita l'aggregabilità dei beni oggetto di conferimento solamente ai crediti sorti per la soddisfazione dei bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.), e dunque non può che rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito di Banca Alfa.

Nota 2 Per una lata definizione di "credito": Cass. 11755/2018.

Nota 3 Cfr. Cass. 24757/2008.

Nota 4 Cfr. Cass. 5105/2006; Cass. 3470/2007; Cass. 2971/1999;

Tanto più se si considera che **il patrimonio del Fideiussore, al tempo dell'atto dispositivo, non presentava altro bene immobile se non quello poi conferito nel fondo patrimoniale.**

- (iv) Quanto alla *scientia damni*, essa consiste nella “*semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l’atto da lui posto in essere potrebbe comportare alle ragioni del creditore*”.

Per costante giurisprudenza, ai fini della prova di tale presupposto – che può essere fornita anche attraverso presunzioni - è sufficiente accertare in capo al debitore un semplice “*dolo generico, sostanziatesi nella mera previsione [da parte del debitore – n.d.r.] del pregiudizio dei creditori*” (Nota 5).

Ebbene, nella vicenda di cui è causa la sussistenza della *scientia damni* in capo al Fideiussore è pacifica. Ed infatti,

- (i) **il Fideiussore ha costituito il fondo patrimoniale contestualmente all'emergere della crisi della Società, della quale lui stesso era ben conscio in qualità di amministratore e, dunque, con l'evidente intento di sottrarre l'unico cespite di sua proprietà all'azione esecutiva della banca, sua legittima creditrice in forza della Fideiussione.**

All'epoca dell'atto di disposizione, infatti, Beta era in procinto di chiudere l'esercizio al 31 dicembre 2015, ovvero quello che avrebbe evidenziato una situazione di repentino deterioramento delle proprie

Nota 5 Cfr. Cass. n. 24757/2008.

condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, destinato a diventare irreversibile nel corso dell'esercizio successivo.

(ii) Il Fideiussore ha conferito nel fondo patrimoniale l'immobile di sua proprietà, vincolandolo così, ai sensi degli artt. 167 e ss. cod. civ., ai soli crediti contratti per i bisogni della famiglia, con esclusione di ogni diverso credito, anche anteriore, come quello della banca.

Attraverso la costituzione del predetto fondo patrimoniale, il Fideiussore ha voluto dunque **interporre uno "schermo" formale alle proprie intestazioni.**

Tutti gli elementi sopra indicati sono indici presuntivi, del tutto idonei a provare la sussistenza, in capo al Fideiussore, della c.d. scientia damni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, Banca Alfa insiste per la revoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dal Fideiussore.

°_°_°

2. L'APPLICABILITÀ DEL RITO DI CUI AGLI ARTT. 702-BIS E SS. COD. PROC. CIV.

Nel caso di specie sussistono **tutti** i presupposti per poter istruire la controversia secondo il rito sommario di cognizione.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 702-bis, primo comma, cod. proc. civ., l'istituto in esame trova applicazione "*nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*". E non è dubbio che la fattispecie di cui trattasi è di competenza del Giudice monocratico *ex art. 50-ter* cod. proc. civ.

Quanto poi all'applicabilità del rito in relazione al *petitum*, è pacifica l'opinione secondo cui il nuovo procedimento sommario è utilizzabile per

ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma anche di mero accertamento o, come nel nostro caso, costitutiva (**Nota 6**).

Infine, si deve rilevare che il presente ricorso si fonda esclusivamente su prove documentali, nonché su presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a provare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., senza la necessità di alcuna attività istruttoria (**Nota 7**).

Dal che, la piena compatibilità della presente controversia con il rito sommario di cognizione.

°-°-°

Tutto ciò premesso, Banca Alfa S.p.A., come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che, letto il ricorso, l'Ill.mo Tribunale voglia fissare con decreto, ai sensi dell'art. 702-*bis*, terzo comma, cod. proc. civ., l'udienza di comparizione delle parti assegnando ai resistenti un termine per la loro costituzione

ED INVITA

i resistenti a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-*bis*, terzo comma, cod. proc. civ. e a comparire all'udienza che sarà fissata, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 702-*bis*, secondo

Nota 6 Cfr. F. P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2009, pag. 1568 e ss.; S. MENCHINI, *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corr. Giur.*, 2009, pag. 1026; in giurisprudenza, cfr. Trib. Mondovì, 5 dicembre 2009, in *Foro It.*, 2009, I, pag. 3506.

Nota 7 Si veda, sul punto, la giurisprudenza di merito che ritiene assoggettabili al rito sommario di cognizione quei procedimenti in cui "*i soli mezzi istruttori dedotti siano di natura esclusivamente documentale*" (cfr. Trib. Prato, ordinanza 10 novembre 2009, in *Giur. It.*, 2010, pag. 905; nonché Trib. Torino, protocollo in data 10 febbraio 2011; Trib. Modena, protocollo in data 21 dicembre 2009; Trib. Verona, protocollo n. 127/09).

comma, cod. proc. civ., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702-bis, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. e, in particolare, la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezione di incompetenza ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nonché la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare terzi in causa, e con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Onorevole Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare:

NEL MERITO

□ revocare *ex art.* 2901 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di Banca Alfa S.p.A. l'atto in data 8 gennaio 2016, a rogito Notaio dott. --- --- di Milano, n. ---/--- di rep., trascritto in data 12 gennaio 2016 presso la Conservatoria di Savona, con il quale il signor Luca Bianchi ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 ss., cod. civ., a beneficio del medesimo signor Luca Bianchi e della moglie, signora Marisa Verdi, conferendovi l'immobile già di proprietà esclusiva del medesimo signor Luca Bianchi così identificato: appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti, al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ----.

IN OGNI CASO

□ emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei Registri Immobiliari, nonché all'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio dei signori Luca Bianchi e Marisa Verdi;

□ con integrale vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si producono gli allegati e documenti di seguito specificati.

Allegati:

- a) Informativa mediazione;
- b) Informativa negoziazione assistita.

Documenti:

- 1) visura storica di Beta;
- 2) contratto di mutuo n. --- del 16 giugno 2015;
- 3) fideiussione del 16 giugno 2015;
- 4) bilancio di Beta al 31 dicembre 2015;
- 5) bilancio di Beta al 31 dicembre 2016;
- 6) visura protesti relativa a Beta;
- 7) intimazioni di pagamento a Beta e Luca Bianchi;
- 8) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. --- del 21 aprile 2017, completo di relata di notifica e relativa certificazione di definitività;
- 9) ricorso *ex art.* 161 L.F. e decreto di ammissione di Beta alla procedura di concordato preventivo;

- 10) visure dell'immobile di proprietà del sig. Bianchi a Celle Ligure;
- 11) atto costitutivo di fondo patrimoniale e relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria di Savona in data 12 gennaio 2016;
- 12) estratto per riassunto di atto di matrimonio.

°_°_°

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato, dovuto in misura dimezzata rispetto a quello previsto per il rito ordinario di cognizione, è pari ad Euro 259,00.

Milano, 5 febbraio 2020

(avv. Giuliana Gialli)

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto dott. Mario Rossi, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Banca Alfa S.p.A., nomina suo difensore l'avv. Giuliana Gialli, C.F. ---, del Foro di Milano affinché rappresenti e difenda Banca Alfa S.p.A. nel presente procedimento, in ogni fase e grado, conferendogli tutti i poteri di legge ed, occorrendo, la facoltà di farsi sostituire in udienza da altri avvocati e procuratori. Elege domicilio presso lo studio del predetto avv. Giuliana Gialli in (20121) Milano, Piazza del Liberty n. 8.

Dott. Mario Rossi

La firma è autentica

Avv. Giuliana Gialli